

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali e generali del diritto dell'Unione europea tra cui, in particolare, il principio di un esercizio effettivo dei diritti della difesa, il principio di non discriminazione, il principio di confidenzialità, il principio di proporzionalità e il principio di buona amministrazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non inficiati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, e sull'eccesso e lo sviamento di potere.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e sul pregiudizio alla dignità e alla reputazione della ricorrente.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione, in particolare, degli articoli 4, 5, 14, 16, paragrafo 2, lettere b) ed e), 16, paragrafo 3, 17, paragrafo 1 lettere e) e g), 18 e 19 del regolamento (UE) 2018/1725⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

⁽¹⁾ Dati riservati omissi.

⁽²⁾ GU 2013, L 248, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2018, L 295, pag. 39.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2023 — UA/EUAA

(Causa T-3/23)

(2023/C 63/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UA (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e di conseguenza:
- annullare la decisione N. 99 identificata [riservato]⁽¹⁾, adottata dal Consiglio d'amministrazione dell'EUAA il [riservato], notificata con messaggio di posta elettronica il [riservato] dal segretario del Consiglio d'amministrazione e, nei limiti del necessario, tutti gli atti e le decisioni preparatorie e/o esecutive, mediante i quali quest'ultimo ha deciso, in particolare, che «[riservato] è condannato a risarcire il danno subito dall'Agenzia a causa di gravi illeciti personali che ne implicano la personale responsabilità finanziaria in conformità all'articolo 22 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea. Le misure e le modalità di attuazione di tale risarcimento saranno inviate separatamente a [riservato]»;
- condannare la convenuta al pagamento di un'indennità provvisoria di EUR 25 000 a risarcimento dei danni insieme materiali e morali, fatta salva un'eventuale modifica in corso di causa;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 22 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») applicabile per analogia agli agenti in conformità all'articolo 11 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, sulla violazione degli Orientamenti per l'applicazione dell'articolo 22 dello Statuto (responsabilità finanziaria dei funzionari) e, in particolare, degli articoli 2.1, 2.3.2 e 3.2 di questi ultimi, sulla violazione dei diritti della difesa, in particolare degli articoli 3, 4 e 22 dell'allegato IX dello Statuto (diritto di essere ascoltato) resa applicabile dall'articolo 22 dello Statuto, sulla violazione degli articoli 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), 48 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, sull'insussistenza dei fatti contestati, su un'insufficienza di motivazione, sulla violazione del principio del *ne bis in idem*, sulla violazione dell'obbligo di sollecitudine, del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione e del principio di proporzionalità, del principio di unicità della funzione pubblica e di parità di trattamento, sulla violazione della fede dovuta agli atti e sull'abuso di potere.

(¹) Dati riservati occultati.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2023 — Illumina / Commissione

(Causa T-5/23)

(2023/C 63/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, Barrister-at-Law, e F. González Díaz, M. Siragusa e T. Spolidoro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 28 ottobre 2022 della causa M.10938 — Illumina/GRAIL (in prosieguo: la «decisione»);
- condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente e ogni altra spesa sostenuta in occasione del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione sarebbe incorsa in errori di diritto, di fatto e di valutazione, nel constatare che erano soddisfatte le condizioni per l'adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), del regolamento del Consiglio n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (¹) (in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione sarebbe sproporzionata, sarebbe incorsa in errori di fatto e di valutazione, sarebbe priva di una motivazione sufficiente e/o viziata da difetto di motivazione, nel constatare che le misure provvisorie erano necessarie e appropriate ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della decisione relative ai finanziamenti sarebbero sproporzionate poiché restringono indebitamente la facoltà della Illumina di riesaminare la proporzionalità dei finanziamenti richiesti.